



PROVINCIA DI BENEVENTO

Disciplinare per il funzionamento dell'istituto delle segnalazioni di atti illeciti o di violazioni (c.d. Whistleblowing)

Approvato con Delibera Presidenziale n. 264 del 08.10.2026

Art. 1 – Premessa

L'art. 1, comma 51, della legge n.190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto l'art. 54 bis nel D.lgs. 165/2001, rubricato “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*”, che ha disciplinato nell'ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come “*whistleblowing*”.

Dopo un primo intervento normativo con la Legge n. 179/2017, il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, ha abrogato l'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 e ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute alla persona fisica che, in ragione di una conoscenza maturata nell'ambito del proprio contesto lavorativo, segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Art. 2 - Oggetto

Il presente atto organizzativo disciplina le modalità operative con cui la Provincia di Benevento applica l'istituto del *Whistleblowing* per la tutela dei soggetti che segnalano comportamenti illeciti, in conformità al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nonché alle Deliberazioni ANAC n. 311/2023, n. 478/2025 e n. 479/2025, contenenti le Linee Guida approvate dell'Autorità per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne ed esterne.

Art 3 - Principi e finalità

Lo scopo del presente documento è quello di rendere noto attraverso quali regole organizzative e tecniche la Provincia di Benevento applica l'Istituto del *Whistleblowing* con la finalità di incoraggiare i soggetti legittimati a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e, al contempo, di assicurare un'efficace tutela da discriminazioni e ritorsioni.

Per tutelare il segnalante e garantire l'efficacia del processo, la Provincia opera secondo i seguenti principi:

- Trasparenza: le segnalazioni sono gestite in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito, con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- Tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- Tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni;
- Possibilità di verifica: la persona segnalante può verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria e conoscerne l'esito, nei limiti del principio di minimizzazione del trattamento dei dati.

Art. 4 - Segnalanti

Possono effettuare la segnalazione, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, le persone fisiche che, in ragione del proprio contesto lavorativo, siano venute a conoscenza di informazioni su violazioni, e in particolare:

- i dipendenti della Provincia di Benevento, con qualsiasi tipologia di contratto o rapporto di lavoro;
- i lavoratori autonomi e i titolari di rapporti di collaborazione che svolgono la propria attività presso l'Ente;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore dell'Ente;

- i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso enti e società partecipate o controllate;
- i soggetti sopra indicati anche quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; ovvero dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso;

In apposita sezione dedicata della piattaforma, la segnalazione può essere effettuata anche da utenti esterni e *stakeholders*, che sarà trattata secondo le ordinarie procedure di reclamo, esposto o accesso agli atti.

Art. 5 - Scopo, oggetto e limiti della segnalazione

La segnalazione ha principalmente una funzione di allerta, non di denuncia: è l'Ente ad essere chiamato ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati.

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, elencate nell'art. 2 del D.lgs. n. 24/2023, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente con cui il segnalante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati di cui al precedente art. 4.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti quali anche semplici irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Restano escluse dall'ambito di applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 24/2023, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, anche con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Art. 6 - Segnalazioni anonime

La segnalazione anonima non consente di attivare, in caso di successive ritorsioni non collegabili con certezza alla segnalazione, le medesime tutele rafforzate previste per le segnalazioni con identità nota.

La segnalazione anonima viene presa in considerazione per l'avvio dell'istruttoria se i fatti sono riportati in modo circostanziato e documentato.

Qualora il segnalante anonimo sia successivamente identificato e subisca ritorsioni, allo stesso si applicano integralmente le misure di protezione previste dal D.lgs. n. 24/2023.

Art. 7 - Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere, ove possibile, i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno dell'Ente;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;

- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti, anche di natura multimediale che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali altre autorità a cui si è già segnalato il fatto;
- ogni altra informazione che possa essere utile a chiarire fatti e protagonisti;
- una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e dell'impegno del segnalante a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Art. 8 - Canali di segnalazione interna

La Provincia di Benevento garantisce alla persona segnalante la possibilità di effettuare la segnalazione, a sua scelta:

- in forma scritta, attraverso il canale telematico dedicato di cui al successivo art. 14;
- in forma orale, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, in un luogo idoneo anche esterno all'Ente; le segnalazioni orali possono essere verbalizzate. I verbali vengono custoditi in un luogo fisico sicuro, con accesso limitato all'RPCT e al personale dal medesimo autorizzato.

Su autorizzazione del segnalante la segnalazione effettuata in forma orale può essere inserita sulla piattaforma dedicata ed in tale caso il segnalante riceverà il codice univoco quale avviso di ricevimento della segnalazione medesima.

Art. 9 - Gestore del Canale e Sostituto

Le segnalazioni saranno ricevute esclusivamente dal Gestore del canale, individuato nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

Al fine di garantire l'imparzialità è vietato il cumulo dell'incarico di Gestore *Whistleblowing* con la funzione di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

In caso di conflitto di interessi, anche potenziale, del RPCT, ovvero in caso di sua assenza superiore a n. 7 giorni, la gestione della segnalazione è affidata, in via sostitutiva, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Nel caso in cui anche il sostituto versi in conflitto di interessi, o qualora la segnalazione coinvolga contemporaneamente l'intero vertice amministrativo ed esecutivo dell'Ente compromettendo l'autonomia istruttoria, la persona segnalante può accedere direttamente al canale esterno istituito presso l'ANAC e disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Art. 10 - Compiti, poteri, doveri e tempistiche del Gestore

Il Gestore svolge le seguenti attività nell'ambito del canale di segnalazione interna:

1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

4. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di ricezione per mero errore di una segnalazione da parte di un dipendente diverso dal Gestore, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la stessa è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa al Gestore entro sette giorni, garantendo la riservatezza, e dandone contestuale notizia al segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Art. 11 - Tutele, limiti e soggetti tutelati

La Provincia di Benevento non tollera alcuna forma di ritorsione realizzata in ragione della segnalazione. Le misure di protezione contro le ritorsioni si estendono, ai sensi del D.lgs. 24/2023, a:

- facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate a quest'ultima da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto e hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Il segnalante può inoltre avvalersi delle misure di sostegno e consulenza gratuita erogate dagli Enti del Terzo Settore iscritti nell'apposito elenco ANAC.

Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 24/2023, il segnalante beneficia delle tutele qualora, al momento della segnalazione, avesse fondati motivi di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo della normativa.

Le misure di protezione non operano, o cessano di operare, qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi, all'autore della segnalazione è irrogabile una sanzione disciplinare.

La Provincia di Benevento si impegna a tutelare il segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione; pertanto, non sono esclusi eventuali sanzioni disciplinari a cui il segnalante potrebbe essere sottoposto per comportamenti passati o futuri ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 12 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 24/2023, l'ANAC è competente sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa: da 10.000 a 50.000 euro nei confronti di chi ha commesso ritorsioni, ha ostacolato o tentato di ostacolare una segnalazione, oppure ha violato l'obbligo di riservatezza; da 500 a 2.500 euro nei confronti della persona segnalante la cui

responsabilità per calunnia o diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo in caso di dolo o colpa grave, sia stata accertata anche con sentenza di primo grado - ipotesi, quest'ultima, per cui l'art. 16, comma 3, del medesimo decreto prevede altresì l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Restano in ogni caso fermi, ai sensi dell'art. 21, gli altri profili di responsabilità: l'Ente potrà pertanto avviare, sulla base del CCNL, un autonomo procedimento disciplinare nei confronti del dipendente responsabile delle condotte sopra descritte.

Art. 13 - Misure di sensibilizzazione

Il Gestore promuove periodicamente iniziative di sensibilizzazione sull'istituto del Whistleblowing, quali, a titolo esemplificativo:

- incontri con i responsabili di settore/servizio, finalizzati a diffondere la conoscenza dello strumento quale presidio del sistema di prevenzione della corruzione;
- iniziative formative rivolte al personale;
- comunicazioni informative tramite intranet, bacheche o newsletter interne.

In occasione della relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, l'RPCT riporta i dati relativi all'attività svolta in materia di Whistleblowing, tra cui: il numero delle segnalazioni ricevute; le tipologie di violazioni segnalate; gli esiti delle segnalazioni.

Art. 14 – Sistema informatico di gestione delle segnalazioni

La Provincia di Benevento utilizza il servizio "Whistleblowing Intelligente" (WBI) erogato via internet dalla società Tecnolink S.r.l. la quale garantisce la protezione del collegamento con il server, la segretezza e l'integrità dei dati, utilizzando le tecnologie allo stato dell'arte.

Nessun software o hardware dedicato al servizio di WBI è nella disponibilità della Provincia di Benevento.

Per inviare una segnalazione, il segnalante troverà un link pubblicato nel sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione".

Al termine della compilazione del modulo di segnalazione, WBI rilascia un codice univoco di segnalazione attraverso il quale il segnalante potrà accedere al sistema nelle modalità già descritte, per verificare lo stato di lavorazione della segnalazione.

Se il segnalante indica nel modulo di segnalazione un indirizzo di posta elettronica su cui far arrivare le comunicazioni, il segnalante sarà avvertito automaticamente delle seguenti situazioni:

- avvenuta ricezione della segnalazione
- il Destinatario ti ha inviato un messaggio
- i dati relativi all'identità del segnalante sono stati messi in chiaro
- chiusura ed esito segnalazione.

Il Destinatario è avvisato automaticamente sulla casella di posta elettronica indicata in fase di configurazione del fatto che è giunta una nuova segnalazione. Se cinque giorni prima della scadenza dei termini il Destinatario non ha ancora preso in carico la segnalazione, WBI provvederà ad inviargli un nuovo avviso nella casella di posta elettronica.

Quando il Destinatario entra nel sistema e prende visione della segnalazione, il sistema automaticamente assegna alla stessa lo stato di “presa in carico” e fa partire il conteggio dei giorni utili per la conclusione dell'esame della segnalazione.

I dati relativi al segnalante non saranno visibili, al fine di permettere una gestione trasparente della segnalazione senza rivelare i dati relativi all'identità del sino al momento in cui non si renda necessario svelarne l'identità.

Il Destinatario opera sulla sezione a lui riservata per caratterizzare la segnalazione ricevuta ed, eventualmente porre domande e richieste al Segnalante. In questo caso il sistema interrompe il conteggio dei giorni entro il quale si deve concludere l'esame della segnalazione e lo riattiva nel momento in cui il segnalante risponde alle richieste del ricevente.

Art. 15 - Riservatezza, gestione dei dati personali e conservazione

Il trattamento dei dati è effettuato in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In ottemperanza all'art. 14 del D.lgs. n. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.

Il fornitore del servizio di Whistleblowing ha adottato una policy specifica sulla privacy e protezione dei dati personali consultabile all'allegato 1 del presente Atto.